Spett.le

 **Dirigente scolastico**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Istituto**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A mani \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Oggetto: Esonero dal servizio di refezione scolastica comunale – A.S. 2016/2017**

 **Comunicazione di esercizio del diritto al consumo del pasto domestico in orario scolastico – diffida a predisporre ed organizzare locali scolastici a tal fine**

 Gentile Dirigente,

**PREMESSO CHE**

la Corte di Appello di Torino, con la **Sentenza n. 1049 del 19 aprile 2016,** pubblicata in data 21 giugno 2016, definitivamente pronunciando, **senza alcuna distinzione tra tempo pieno e modulo**, **HA ACCERTATO IL DIRITTO DEI GENITORI DI SCEGLIERE, PER I PROPRI FIGLI, TRA LA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE ONEROSA ED IL** **PASTO DOMESTICO** **da consumarsi nell'ambito delle singole scuole e nell'orario destinato alla refezione.**

 La Corte di Appello, visto l'art. 34, primo comma, della Costituzione, che prevede il diritto all'istruzione, obbligatoria e **gratuita**, ha richiamato la Circolare del MIUR n. 29 del 5 marzo 2004, sottolineando come il primo ciclo costituisca la prima fase in cui si realizza il diritto-dovere non solo all'istruzione, ma anche alla formazione; l'orario annuale delle lezioni nel primo ciclo di istruzione comprende: (a) un monte ore obbligatorio; (b) un monte ore facoltativo opzionale; (c) eventualmente l'orario riservato all'erogazione al servizio di mensa e di dopo mensa.

 Ha sottolineato la Corte che i tre segmenti orari rappresentano il **tempo complessivo** di erogazione del servizio scolastico, che non vanno considerati e progettati separatamente, ma concorrono a costituire un **modello unitario del processo educativo**.

 I servizi di mensa sono necessari a garantire lo svolgimento delle attività educative e didattiche e vengono erogati utilizzando l'assistenza "educativa" (non una mera attività di "sorveglianza") del **personale docente** che si intende riferita anche al tempo riservato al dopo mensa, ciò anche nella scuola secondaria di primo grado ove si parla ormai di "**tempo scuola**", che comprende non soltanto le attività strettamente didattiche. Il servizio scolastico si svolge attraverso tutti i previsti "segmenti orari", compreso il tempo-mensa.

 Ne consegue che il diritto all'istruzione primaria non corrisponde più al solo diritto di ricevere cognizioni, ma in modo più ampio al diritto di partecipare al complessivo progetto educativo e formativo offerto dal servizio scolastico nell'ambito del "tempo scuola".

 Per quanto concerne il tempo mensa, quindi, la Corte di Appello ha chiaramente sancito il principio per il quale il permanere presso la scuola nell'orario della mensa costituisce un **diritto soggettivo perfetto** perché costituisce esercizio del diritto al'istruzione.

 Il servizio di refezione scolastica previsto dal D.M. 31 dicembre 1983, è un servizio locale a domanda individuale, facoltativo per l'utente, che **non può mai diventare obbligatorio**, ma che si deve armonizzare con il principio per il quale non è ipotizzabile il digiuno degli studenti.

 La Corte di Appello ha riformato espressamente la precedente decisione del Tribunale di Torino nella parte in cui “suggeriva” ai genitori di prelevare il figlio da scuola durante il tempo della mensa per riaccompagnarlo successivamente, poiché in tal modo viene ad **essere leso il diritto di partecipare al "tempo mensa**" quale segmento del complessivo progetto educativo.

 Conclusivamente, la Corte, ha ritenuto che il diritto di scelta, ancorchè non espressamente previsto da una norma specifica, sia comunque desumibile dall'**ordinamento costituzionale e scolastico,** in tutti i casi in cui sia previsto il “tempo mensa”, quale specifico segmento orario dell’offerta formativa e, per l’effetto, ha espressamente accertato e scolpito il diritto di poter scegliere per tra la refezione scolastica ed il pasto domestico da consumarsi nell'ambito delle singole scuole e nell'orario destinato alla refezione.

**CONSIDERATO**

* Che in merito alla concreta attuazione del diritto di scelta riconosciuto giudizialmente, la Corte di Appello ha ritenuto di non consentire, indiscriminatamente ed in termini generali, di consumare il pasto domestico nel locale refettorio scolastico, ma ha statuito che **ciascun Istituto debba adottare, alla luce della concreta situazione logistica, idonee misure organizzative** **per consentire l’esercizio del diritto**, avente fondamento **costituzionale**, che comporta, come conseguenza, un **obbligo** specifico dell’Amministrazione scolastica.
* Che **durante il tempo mensa**, ove previsto, i minori **non possono legittimamente uscire da scuola,** anche se prelevati dai genitori, perché il tempo mensa fa parte del tempo scuola;
* Che tutti gli alunni, in egual misura, hanno diritto ad usufruire del piano di offerta formativa nella sua interezza ed alla sorveglianza e all’assistenza educativa durante il pranzo, a prescindere dalla fruizione o meno del servizio di refezione comunale;
* Che ad oggi, non **esiste alcun divieto nella normativa vigente – né nazionale né, regionale,  né europea – che inibisca un uso promiscuo dei refettori scolastici** tale da vietare, all’interno di questi, il consumo di alimenti forniti dalle ditte di ristorazione o dalle famiglie e che, quindi, almeno in termini generali, ciò dovrebbe essere consentito, salvo che da parte di codesta dirigenza non vengano indicate specifiche norme, leggi e regolamenti che vietino l’uso promiscuo dei refettori.
	+ che solo in questo caso sarà legittimo ed ammissibile da parte di questo Istituto rinvenire, motivatamente, altri e diversi locali ove far consumare i pasti domestici;
	+ considerato, quindi, che a mero titolo di suggerimento, al fine di prevenire qualsiasi (seppur inesistente) rischio di contaminazione tra alimenti, il personale di assistenza potrà agevolmente predisporre all’interno del refettorio **aree** separate destinate a chi decide di consumare il proprio pasto domestico in alternativa a quello del servizio comunale, così come già viene fatto (o dovrebbe essere fatto) per i soggetti allergici ed intolleranti o a dieta speciale che usufruiscono di una specifica prestazione nell’ambito del servizio pubblico di refezione scolastica;
	+ che l’ASL TO 1, espressamente interpellata sul punto, ha confermato l’inesistenza normative che impediscano un uso promiscuo dei refettori;
	+ che il Regolamento CE 852/2004, all’art. 1, non trova applicazione per le preparazioni domestiche di alimenti;

**CONSIDERATO ANCORA CHE**

* + l'assistenza durante il tempo mensa, non è solo una mera attività di "sorveglianza" ma è un’assistenza "educativa" che spetta al personale docente;
* l’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n.59, quale dispone che l’organico scolastico ed il personale docente, ivi incluso il personale ATA, è formato anche per garantire “l'assistenza educativa nel tempo dedicato alla mensa e al dopo mensa” e che il secondo ha anche i compiti istituzionali di provvedere alla pulizia dei locali scolastici, ragion per cui eventuali ed ulteriori costi delle cooperative o altre associazioni di assistenza esterne, fino ad oggi fatti gravare sulle famiglie, rappresentano **costi non dovuti** dall’utenza, ma al più costi di cui si deve far carico l’Amministrazione scolastica;

**TANTO PREMESSO**

Noi sottoscritti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ genitori e/o esercenti la potestà genitoriale e responsabili dell’obbligo scolastico dell’alunno/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iscritto alla Scuola \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nella classe\_\_\_\_\_\_

**COMUNICHIAMO**

che a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in corrispondenza dell’a.s. 2016/2017 si avvarranno della libera scelta di **non usufruire del servizio di refezione scolastica comunale** e di **provvedere al pranzo del proprio figlio dotandolo di pasto preparato a casa,** al contempo

**INVITANDO E FORMALMENTE DIFFIDANDO**

codesto Spett.le Istituto a provvedere affinché l’alunno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nel fruire dell’offerta formativa scolastica, possa pranzare **nello stesso orario e nello stesso luogo** degli altri compagni di classe senza subire alcuna discriminazione e intimidazione, accettando al limite che allo stesso venga riservato un tavolo fisicamente separato e diverso all’interno dello stesso refettorio, come già viene fatto (o dovrebbe essere fatto) per i soggetti allergici ed intolleranti o a dieta speciale che usufruiscono di una specifica prestazione nell’ambito del servizio pubblico di refezione scolastica.

Solo e soltanto qualora dovesse essere motivatamente esclusa la predetta possibilità, alla luce di norme, leggi e regolamenti che chiediamo ci vengano mostrate ed illustrate (motivazione sulla quale ci riserviamo qualsiasi **diritto di replica e valutazione),** invitiamo codesta Spett.le Dirigenza a voler predisporre un idoneo ambiente diverso da quello della mensa, con contestuale garanzia del servizio di assistenza, vigilanza e pulizia dei locali da parte del personale istituzionalmente tenuto a detti servizi.

Qualunque impedimento in tal senso sarà oggetto di specifica valutazione in ordine a tutte le azioni, anche giudiziarie, che si rendessero necessarie sotto ogni profilo, civile, amministrativo e penale, a tutela e garanzia dei diritti costituzionalmente garantiti.

Certo che vorrà adottare tutti gli strumenti necessari per assicurare la libera espressione e il rispetto delle scelte, e certo altresì che vorrà rigorosamente rispettare la legge, si porgono i migliori saluti.

Luogo, data

 Firma/e